

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI OTTOBRE •••

16 MARTEDÌ

IVA

Versamento rateale saldo 2017. I contribuenti che hanno scelto di versare in rate mensili di pari importo il saldo Iva relativo all'anno d'imposta 2017, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale ottava rata maggiorando l'imposta dovuta del 2,31%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2018) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

I contribuenti potevano anche versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018.

In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione Iva doveva essere obbligatoriamente presentata autonomamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30 aprile 2018, non essendo più possibile, già dallo scorso anno, presentarla unitamente a quella relativa ai redditi.

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2018, anche nella versione «Iva base 2018» utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, insieme alle relative istruzioni, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

DIVIDENDI E UTILI

Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24 telematico, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (luglio-settembre) nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

17 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 settembre scorso, in tutto

o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di agosto;

- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 17 settembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di agosto sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 settembre scorso, in tutto o in parte, l'eventuale settima rata dell'Iva a saldo per il 2017 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018;

- i contribuenti titolari di Iva che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dal modello Redditi 2018, non hanno versato entro il 17 settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro l'1-10-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

20 SABATO

LATTE

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo.

Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20-5-2015.

22 LUNEDÌ

CREDITO D'IMPOSTA

PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Invio telematico comunicazione. I soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, anche on-line, e su emittenti televisive e radiofoniche locali devono entro oggi inviare telematicamente l'apposito modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate. Per ulteriori informazioni si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 31/2018 a pag. 33.

25 GIOVEDÌ

MODELLO 730/2018

Integrazione modello. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2018 per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2017, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati, qualora abbiano riscontrato errori nel modello 730/2018 la cui correzione comporta un rimborso o un minor debito ovvero debbano integrare e/o correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte, possono presentare entro oggi un modello 730/2018 integrativo con la relativa documentazione a un Caf o a un professionista abilitato che provvederanno alla verifica e alla elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrarario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.